SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 243

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 ottobre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZE

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

LEGGI COSTITUZIONALI

Testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 settembre 1988, in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei suoi componenti, e dal Senato della Repubblica nella seduta del 5 ottobre 1988, in seconda votazione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, concernente: «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione».

AVVERTENZA:

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del testo seguente un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali, possono domandare che si proceda al* referendum *popolare.*

Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Art. 1.

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Art. 2.

1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: «ed i Ministri».

2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: «e contro i Ministri».

Art. 3.

1. L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — *1.* La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta del Senato della Repubblica o dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.

4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporne la sospensione dalla carica».

Art. 4.

1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, la pena è aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino la eccezionale gravità del reato.

Art. 5.

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.

Art. 6.

1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.

2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.

Art. 7.

1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.

2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8.

Art. 8

1. Il collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.

2. In caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.

3. Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della Repubblica può chiedere al collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.

4. Il procuratore della Repubblica dà comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente.

Art. 9.

1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 invia immediatamente alla Giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base al regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'articolo 8.

2. La Giunta riferisce all'Assemblea della Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti.

3. L'Assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

4. L'Assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio di cui all'articolo 7 perché continui il procedimento secondo le norme vigenti.

Art. 10.

1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, è convocata di diritto e delibera, su relazione della Giunta di cui all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.

4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.

Art. 11.

1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.

2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale.

Art. 12.

1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri ed è abrogata ogni disposizione relativa agli stessi.

2. È altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge costituzionale.

Art. 13.

1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa trasmette gli atti al procuratore della Repubblica, competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, perché abbiano applicazione le norme stabilite dalla legge costituzionale stessa.

Art. 14.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A4140

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 13 ottobre 1988.

Modificazione al regolamento.

La Camera dei deputati, nella seduta del 13 ottobre 1988, ha approvato le seguenti modificazioni al proprio regolamento:

Il comma 1 dell'articolo 49 è sostituito dai seguenti:

«1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 51, quelle che incidono sui principi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti della persona umana di cui all'articolo 32, comma secondo, della Costituzione. Sono altresì effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche al regolamento, sull'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi delle regioni, nonché sulle leggi elettorali.

1-*bis*. Non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti la legge finanziaria, le leggi di bilancio, le leggi collegate, previste dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, e tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie.

1-*ter*. Nelle Commissioni hanno luogo a scrutinio segreto soltanto le votazioni riguardanti persone.

1-*quater*. La votazione finale delle leggi avviene a scrutinio palese, salvo i casi previsti dal comma 1, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.

1-*quinquies*. Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 1. In relazione al carattere composito dell'oggetto, può essere richiesta la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.

1-*sexies*. In caso di dubbio sull'oggetto della deliberazione, per la quale sia stato richiesto lo scrutinio segreto, decide il Presidente della Camera, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il regolamento».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Il testo dell'articolo 49 del regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito della modificazione approvata dall'assemblea nella seduta del 13 ottobre 1988, soprariportata, è il seguente:

«Art. 49. — *1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 51, quelle che incidono sui principi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti della persona umana di cui all'articolo 32, comma secondo, della Costituzione. Sono altresì effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche al regolamento, sull'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi delle regioni, nonché sulle leggi elettorali.*

*1-*bis. *Non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti la legge finanziaria, le leggi di bilancio, le leggi collegate, previste dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, e tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie.*

*1-*ter. *Nelle Commissioni hanno luogo a scrutinio segreto soltanto le votazioni riguardanti persone.*

*1-*quater. *La votazione finale delle leggi avviene a scrutinio palese, salvo i casi previsti dal comma 1, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.*

*1-*quinquies. *Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 1. In relazione al carattere composito dell'oggetto, può essere richiesta la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.*

*1-*sexies. *In caso di dubbio sull'oggetto della deliberazione, per la quale sia stato richiesto lo scrutinio segreto, decide il Presidente della Camera, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il regolamento.*

2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nell'aula o per votazione nominale.

3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.

4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti elettronici.

5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a cinque minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico».

88A4142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona, e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, all'art. 29 contenente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università di Ancona, è aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali: «informatica».

Dopo l'art. 39, sono aggiunti i seguenti articoli e intitolazione relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali di informatica:

Scuola diretta a fini speciali di informatica

Art. 40. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in informatica presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze informatiche, in grado di affrontare i problemi connessi con il trattamento e l'elaborazione dei dati.

La scuola rilascia il diploma in informatica.

Art. 41. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili (in ambito universitario e a quelle acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e privati) la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in trenta per ciascun anno di corso e per un totale di sessanta studenti.

Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza, a norma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, la durata del corso è prorogabile a tre anni e si potranno avere iscrizioni separate, con le modalità di cui al successivo art. 42, per un massimo di duecento studenti per ogni anno di corso, oltre agli studenti ripetenti.

Art. 42. — Poiché la struttura dell'eventuale sistema di istruzione a distanza potrà essere basata su una rete di centri di supporto territoriale, fermi restando i disposti degli articolati precedenti, potranno essere stabiliti contigenti di posti in riferimento a tali centri. Le modalità di assegnazione degli studenti a distanza alle strutture di supporto sono definite nel bando annuale di concorso.

Art. 43. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di ingegneria, cui afferiscono tutti gli insegnamenti indicati nel successivo art. 44. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 44. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

istituzioni di matematica;
introduzione agli algoritmi e alla programmazione;
architettura degli elaboratori;
linguaggi e metodi di programmazione:
Due insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

2° Anno:

sistemi per l'elaborazione dei dati;
basi di dati;
sistemi informativi:
Tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

applicazioni della ricerca operativa;
applicazioni gestionali;
complementi di programmazione;

automazione industriale;
elementi di elettronica;
elementi di progettazione di sistemi digitali;
fondamenti di informatica;
matematica computazionale;
probabilità e statistica;
sistemi operativi;
economia e tecnica aziendale.

Gli insegnamenti di basi di dati e di sistemi informativi sono a prevalente carattere tecnico pratico.

Gli insegnamenti di istituzioni di matematica, introduzione agli algoritmi e alla programmazione, economia e tecnica aziendale sono costituiti con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti di altri corsi di laurea.

Art. 45. — Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attività sperimentali. Tutti gli insegnamenti sono semestrali. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.

Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza e la durata del corso venga prorogata a tre anni il consiglio della scuola indicherà la relativa ripartizione degli insegnamenti fra i tre anni del corso a distanza.

Art. 46. — L'attività pratica comporta esercitazioni pratiche guidate al calcolatore relative alle materie di insegnamento.

Art. 47. — È obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali dell'ultimo anno. Tale tirocinio ha la durata di almeno ottanta ore e consiste in un lavoro personale di progettazione di un sistema hardware o software.

Art. 48. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato predisposto durante il tirocinio.

Art. 49. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti o privati, con finalità di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1988
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 298

88A4096

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 249 a 251, relativi alla scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 307 a 315, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 227 a 230, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 320, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole suddette.

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 328. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato. Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di «pediatria generale», «pediatria sociale-puericultura», «neonatologia e patologia neonatale».

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale-puericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale.

Art. 329. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di ottanta specializzandi.

Art. 330. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia con le strutture del primo e del secondo istituto di clinica pediatrica.

Art. 331. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 332. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) diagnostica;

c) epidemiologia e statistica;

d) pediatria generale;

e) patologie specialistiche pediatriche e neonatali;

f) pediatria preventiva e sociale;

g) neonatologia e medicina fetale.

Art. 333. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
farmacologia;
immunologia;
embriologia.

b) Diagnostica:
anatomia patologica;
patologia clinica;
radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:
epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;
epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;
epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

d) Pediatria generale:
alimentazione e dietologia;
auxologia;
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica);
pediatria preventiva e sociale;
semeiotica pediatrica e neonatale;
terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:
adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
chirurgia pediatrica e neonatale;
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;
medicina fisica e riabilitazione;
gastroenterologia;
ginecologia;
nefrologia e urologia;
neurologia;
oculistica;
odontostomatologia;
oncologia pediatrica;
immunologia clinica;
ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria;
patologia ereditaria;
pneumologia;
psichiatria dell'età evolutiva;
psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:
informazione ed educazione sanitaria;
infortunistica e sua prevenzione;
legislazione del minore;
legislazione e assistenza sociale;
medicina dello sport;
medicina scolastica e sua legislazione;
organizzazione sanitaria;
pediatria preventiva e sociale;
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:
medicina neonatale;
medicina dell'età prenatale;
terapia neonatale;
terapia intensiva neonatale.

Art. 334. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune e ai tre indirizzi del secondo biennio:

1° Anno:

Propedeutica (ore 60):		
farmacologia	ore	20
immunologia	»	20
embriologia	»	20
Diagnostica (ore 40):		
patologia clinica	»	40
Epidemiologia e statistica (ore 30):		
epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino	»	30
Pediatria generale (ore 230):		
alimentazione e dietologia dell'età evolutiva	»	50
auxologia	»	30
semeiotica pediatrica e neonatale	»	50
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100
Pediatria preventiva e sociale (ore 40):		
pediatria preventiva e sociale	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Diagnostica (ore 70):		
anatomia patologica	ore	40
radiologia e diagnostica per immagini	»	30
Pediatria generale (ore 130):		
malattie infettive	»	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100
Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):		
patologia ereditaria	»	40
psicologia	»	30
chirurgia pediatrica e neonatale	»	30
Pediatria preventiva e sociale (ore 30):		
legislazione del minore	»	15
organizzazione sanitaria	»	15
Neonatologia e medicina fetale (ore 70):		
medicina neonatale	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):		
pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30
Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):		
adolescentologia	»	40
cardiologia pediatrica e neonatale	»	40
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale	»	50
gastroenterologia	»	40
nefrologia e urologia	»	40
pneumologia	»	50
immunologia clinica	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):		
pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30
Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):		
dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale	»	40
medicina fisica e riabilitazione	»	20
ginecologia	»	20
neurologia	»	40
oculistica	»	20
odontostomatologia	»	20
oncologia pediatrica	»	40
ortopedia e traumatologia	»	20
otorinolaringoiatria	»	20
psichiatria dell'età evolutiva	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo in pediatria sociale-peuricultura:

Epidemiologia e statistica (ore 20):		
epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale	ore	20
Pediatria generale (ore 140):		
alimentazione e dietologia dell'età evolutiva	»	40
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100
Patologie specialistiche pediatriche e neonatale (ore 90):		
adolescentologia	»	60
medicina fisica e riabilitazione	»	30
Pediatria preventiva e sociale (ore 150):		
medicina dello sport	»	20
medicina scolastica e sua legislazione	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° *Anno* - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Pediatria generale (ore 130):

auxologia	ore	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 270):

informazione ed educazione sanitaria	»	30
infortunistica e sua prevenzione	»	30
legislazione ed assistenza sociale	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze	»	50
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza dell'età evolutiva	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

3° *Anno* - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Diagnostica (ore 110):

anatomia patologica	ore	30
patologia clinica	»	30
radiologia e diagnostica per immagini	»	50

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale	»	20

Pediatria generale (ore 80):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva	»	50
semeiotica pediatrica e neonatale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 30):

chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Neonatologia e medicina fetale (ore 160):

medicina neonatale	»	100
medicina dell'età prenatale	»	30
terapia neonatale	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° *Anno* - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 250):

cardiologia pediatrica e neonatale	ore	40
dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale	»	30
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale	»	30
nefrologia e urologia	»	40
neurologia	»	40
pneumologia	»	50

Neonatologia e medicina fetale (ore 150):

medicina neonatale	»	100
terapia intensiva neonatale	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 335. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto di patologia neonatale e centro immaturi;
reparto di patologia pediatrica generale e specialistica (ematologia, gastroenterologia, neuropediatria);
reparto di malattie infettive;
day Hospital e centro microcitemia;
ambulatorio permanente di medicina pediatrica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola ripartisce il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 336 (*Norme transitorie*). — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata 4 anni);

b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata 4 anni);

c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata 3 anni);

d) gli specialisti in puericultura (durata 3 anni);

e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata 2 anni);

f) gli specialisti in puericultura (durata 2 anni) che abbiano anche conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 337. — È istituita la scuola di specializzazione in psichiatria presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche utili alla formazione di medici specialisti nel campo dei disturbi psichici e comportamentali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 338. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 339. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 340. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 341. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) psichiatria clinica;

c) psicoterapeutica;

d) sociopsichiatria;

e) psico-biologica.

Art. 342. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
genetica medica;
informatica;
psicofarmacologia di base.

b) Psichiatria clinica:
psichiatria;
psicopatologia;
psicodiagnostica;
psicosomatica;
psicofarmacologia clinica;
neuropsichiatria infantile;
neuropsicogeriatria;
neurologia.

c) Psicoterapeutica:
psicoterapia;
psicodinamica;
metodologia del rapporto medico-paziente;
psicologia medica.

d) Sociopsichiatria:
psichiatria sociale;
igiene mentale;
psichiatria forense;
epidemiologia.

e) Psico-biologica:
biochimica del S.N.C.;
strutture e funzioni integrative del S.N.C.;
psicofisiologia;
psicoendocrinologia.

Art. 343. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):		
genetica medica	ore	20
psicofarmacologia di base	»	30
informatica	»	50
Psichiatria clinica (ore 200):		
psichiatria	»	100
neurologia	»	50
psicodiagnostica	»	50
Psico-biologica (ore 100):		
strutture e funzioni integrative del S.N.C.	»	40
biochimica del S.N.C.	»	20
psicofisiologia	»	20
psicoendocrinologia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Psichiatria clinica (ore 200):		
psichiatria	ore	100
psicopatologia	»	60
psicofarmacologia clinica	»	40
Psicoterapeutica (ore 200):		
psicoterapia	»	70
psicodinamica	»	30
psicologia medica	»	50
metodologia del rapporto medico-paziente	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Psichiatria clinica (ore 150):		
psichiatria	ore	100
neuropsichiatria infantile	»	50
Psicoterapeutica (ore 150):		
psicoterapia	»	150
Sociopsichiatria (ore 100):		
psichiatria sociale	»	40
igiene mentale	»	30
epidemiologia	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Psichiatria clinica (ore 170):		
psichiatria	ore	100
psicosomatica	»	50
neuropsicogeriatria	»	20
Psicoterapeutica (ore 150):		
psicoterapia	»	150
Sociopsichiatria (ore 80):		
psichiatria sociale	»	50
psichiatria forense	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 344. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica psichiatrica Università (degenza cinquanta posti letto); laboratorio biochimico, psicodiagnostico e di informatica psichiatrica, psicofisiologico; ambulatorio e centro di psicoterapia cognitivo-comportamentale; centro per lo studio delle depressioni; servizio di tutela della salute mentale delle USL 34 (ambulatorio e day hospital, servizio psichiatrico quindici posti letto), trentacinque (idem), trentasei (ambulatori e day hospital), trentuno (ambulatorio, day hospital, otto posti letto).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 345. — È istituita la scuola di specializzazione in radiologia presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in radiodiagnostica e scienze delle immagini e in radioterapia. Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della radiologia, la scuola si articola negli indirizzi di «radiodiagnostica e scienze delle immagini» e di «radioterapia oncologica».

La scuola rilascia i titoli di specialista in radiodiagnostica e scienze delle immagini e in radioterapia oncologica.

Art. 346. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 347. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 348. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 349. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisica e tecnica;

b) biologia, protezionistica e danni iatrogeni;

c) diagnostica per immagini;

d) oncologia;

e) radioterapia clinica.

Art. 350. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisica e tecnica:

matematica, fisica, statistica e informatica;

tecnologia della strumentazione;

organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità.

b) Biologia, protezionistica e danni iatrogeni:

radiologia ed effetti biologici di energie alternative (ultrasuoni, radiografie luminose o fotobiologia, campi magnetici e gravitazionali, energia termica, radiofrequenze);

protezionistica (strumentazione e tecnica; aspetti normativi e legali);

biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci;

radiopatologia clinica.

c) Diagnostica per immagini:

formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini;

anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini;

tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini;

indagini strumentali diagnostiche;

metodologia clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati;

neuroradiologia;

radiologia pediatrica;

radiologia interventiva.

d) Oncologia:

oncologia generale;

epidemiologia;

anatomia patologica;

indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari;

chemioterapia antiblastica;

patologia non oncologica del paziente neoplastico;

oncologia medica;

chirurgia oncologica.

e) Radioterapia clinica:
basi biologiche della radioterapia;
dosimetria e piani di trattamento;
radioterapia clinica;
tecniche a fasci collimati;
tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica;
tecnologie avanzate in radioterapia.

Art. 351. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisica e tecnica (ore 100):
matematica, fisica, statistica e informatica ore 60
tecnologia della strumentazione . . . » 40

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):
radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative . . . . » 50

Diagnostica per immagini (ore 250):
formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini » 100
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini » 150

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 100):
matematica, fisica, statistica e informatica ore 25
tecnologia della strumentazione . . . » 75

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):
protezionistica (strumentazione e tecnica) . . . . » 20
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci . . . . » 30

Diagnostica per immagini (ore 250):
formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini » 25
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini » 25
tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini . . . . ore 25
metodologia clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati . » 75
neuroradiologia . . . . » 50
radiologia pediatrica . . . . » 25
radiologia interventiva . . . . » 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 25):
organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità . . . . ore 25

Diagnostica per immagini (ore 375):
tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini . . . . . . » 125
metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati). » 250

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Diagnostica per immagini (ore 400):
metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati). ore 400

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno - indirizzo in radioterapia oncologica:

Fisica e tecnica (ore 50):
matematica, fisica, statistica e informatica . . . . ore 10
tecnologia della strumentazione . . . » 40

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):
radiopatologia clinica . . . . » 50

Diagnostica per immagini (ore 100):
indagini strumentali diagnostiche . . » 50
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini . . . . » 50

Oncologia (ore 100):
oncologia generale. . . . . » 20
anatomia patologica. . . . . » 20
epidemiologia . . . . » 5
indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari. . . . . » 30
chemioterapia antiblastica . . . . . . » 25

Radioterapia clinica (ore 100):
basi biologiche della radioterapia . . » 30
dosimetria e piani di trattamento . . » 70

Monte ore elettivo . . ore 400

3° *Anno* - indirizzo in radioterapia oncologica:

Oncologia (ore 150):		
oncologia medica	ore	70
chirurgia oncologica	»	30
patologia non oncologica del paziente neoplastico	»	50
Radioterapia clinica (ore 250):		
radioterapia clinica	»	100
tecniche a fasci collimati	»	75
tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica	»	75
Monte ore elettivo	ore	400

4° *Anno* - indirizzo in radioterapia oncologica:

Radioterapia clinica (ore 400):		
radioterapia clinica	ore	300
tecnologie avanzate in radioterapia	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 352. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini: sale di diagnostica dei vari organi ed apparati con energie non ionizzanti; sale di diagnostica radiologica; laboratori di manipolazione materiale fotoradiografico;

indirizzo in radioterapia oncologica: reparti degenze in radioterapia oncologica; reparti di radioterapia con fasci collimati; reparti di brachiterapia; reparti di radioterapia metabolica; laboratori annessi; ambulatori, sale di diagnostica radiologica e per immagini relative alla centratura e programmazione dei trattamenti radianti.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1988
Registro n. 53 Istruzione, foglio n. 24

88A4110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 443 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti articoli, relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in genetica medica.

Scuola di specializzazione in genetica medica

Art. 444. — È istituita la scuola di specializzazione in genetica medica presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di fornire la preparazione e le competenze professionali necessarie all'applicazione della genetica in medicina mediante un biennio propedeutico. Tale preparazione è successivamente completata mediante un ulteriore biennio ad indirizzo differenziato.

La scuola rilascia il titolo di specialista in genetica medica.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 447, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della genetica medica, la scuola si articola negli indirizzi medico e tecnico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in genetica medica, indirizzo medico, indirizzo tecnico.

Art. 445. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 446. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 447. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione all'indirizzo medico i laureati in medicina e chirurgia, all'indirizzo tecnico i laureati in medicina e chirurgia e in scienze biologiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 448. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) biologica;
b) tecnico metodologica;
c) genetica;
d) medica.

Art. 449. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biologica:

biologia cellulare;
chimica biologica;
patologia generale.

b) Tecnico metodologica:

biometria e metodologia statistica;

genetica medica;

citogenetica;

endocrinologia e dosaggi ormonali;

oncologia;

genetica ematologica;

tecniche citologiche e citogenetiche;

biochimica clinica;

diagnostica prenatale.

c) Genetica:

genetica generale;

genetica molecolare;

genetica di popolazione;

genetica umana;

immunogenetica.

d) Medica:

genetica medica generale;

genetica medica speciale;

genetica clinica prenatale e pediatrica;

citogenetica clinica;

fisiopatologia della riproduzione.

Art. 450. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1988
Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 47

88A4097

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 luglio 1988.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 25 maggio 1988 di durata quadriennale emessi per 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto n. 252184/66-AU-160 del 18 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1988, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 291, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di quattro anni, al tasso d'interesse annuo dell'8,50%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU, con godimento 25 maggio 1988;

Visto, in particolare, l'art. 20 del predetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di quattro anni, con godimento 25 maggio 1988, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «8,50% 1988-1992» «EMISSIONE PER NOMINALI 1.000.000.000.000 DI ECU» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «8,50% 1988-1992» «ISSUE OF ECU 1.000.000.000.000».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale del titolo, per la dicitura: «SOTTOSCRITTO AL CAMBIO DI LIRE 1.545,18 PER OGNI ECU», del numero assegnato al certificato e del numero di codice ABI — ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo —, nonché per l'eventuale intestazione, per il richiamo alle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, per la data e per le diciture: «IL MINISTRO DEL TESORO» «THE MINISTER OF THE TREASURY»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «8,50% 1988-1992».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo della cedola lorda, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore e dietro il titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità e condizioni che disciplinano l'emissione e la vita dei certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del citato decreto del 18 maggio 1988.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e l'indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole verrà impressa la stampigliatura: «PAGABILE ALL'ESTERO - PAYABLE ABROAD».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati quattro compartimenti per il pagamento degli interessi annuali i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura «ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 1.000 ECU: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;

taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;

taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio;

certificati nominativi: rosso vivo-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 1.000 ECU: in rosso;

taglio da 10.000 ECU: in azzurro;

taglio da 100.000 ECU: in verde;

taglio da 500.000 ECU: in rosa;

taglio da 1.000.000 ECU: in giallo;

certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1988
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 399

88A3481

DECRETO 16 settembre 1988.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 21 settembre 1987, relativamente alla prima cedola, di scadenza 21 settembre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 428675/66-AU-143 dell'11 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 1987, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 21 settembre 1987 di durata quadriennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75%, per l'importo di 700 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'11 settembre 1987, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di agosto precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla prima cedola — di scadenza 21 settembre 1988 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il telex in data 26 agosto 1988, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 21 settembre 1987 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla prima cedola, di scadenza 21 settembre 1988, è pari a 579.800.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di agosto 1988, è di L. 1.540,84 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 428675/66-AU-143 dell'11 settembre 1987, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 579.800.000 ECU) dei CTE quadriennali 8,75% con godimento 21 settembre 1987, relativamente alla prima cedola, di scadenza 21 settembre 1988, ammonta a L. 68.399.332.135, oltre alla ritenuta fiscale di L. 9.771.333.000 da applicare sugli interessi stessi.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1988
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 338

88A4101

DECRETO 20 settembre 1988.

Modificazione al decreto ministeriale 18 maggio 1988, riguardante i segni caratteristici dei certificati del Tesoro in ECU con godimento 25 maggio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 252184/66-AU-160 del 18 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1988, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 291, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, con godimento 25 maggio 1988, della durata di quattro anni, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto il proprio decreto n. 252413/66-AU-160 del 12 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1988, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 399, con il quale sono stati stabiliti i segni caratteristici dei suddetti certificati;

Visto, in particolare, il secondo capoverso del citato decreto del 12 luglio 1988 ove, per mero errore materiale, l'importo dell'emissione dei titoli è stato indicato in maniera inesatta;

Decreta:

Il secondo capoverso del decreto ministeriale in data 12 luglio 1988, citato nelle premesse, è da intendersi sostituito dal seguente:

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «8,50% 1988-1992» «EMISSIONE PER NOMINALI 1.000.000.000 DI ECU» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «8,50% 1988-1992» «ISSUE OF ECU 1,000,000,000».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1988
Registro n. 43 Tesoro, foglio n. 256

88A4112

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 settembre 1988, n. 437.

Disposizioni, per le ditte produttrici di bevande alcoliche, per l'applicazione dell'art. 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1984, n. 408.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004;

Visto l'art. 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1984, n. 408;

Visto il decreto 27 luglio 1985, concernente disposizioni, per le ditte produttrici di bevande alcoliche, in applicazione dell'art. 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1984, n. 408;

Visto l'art. 8, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Ritenuta la necessità di aggiornare le disposizioni del predetto decreto in relazione anche alle norme stabilite dall'art. 8, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Decreta:

Art. 1.

Nella produzione per il consumo interno di bevande alcoliche con alcole gravato da aliquota unica di imposta, negli impianti sottoposti alla vigilanza permanente della Guardia di finanza, il controllo delle operazioni intermedie tra l'estrazione dello spirito dai magazzini fiduciari per il passaggio in lavorazione e l'estrazione dei prodotti finiti dalla fabbrica può essere effettuato, su richiesta del fabbricante all'UTIF competente per territorio, in base alle contabilità su registri, schede o supporti meccanografici vidimati dall'UTIF, tenute dal fabbricante stesso per ciascun tipo di prodotto.

I cali massimi abbuonabili sono quelli regolati dall'art. 8, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

È consentito inoltre, a richiesta del fabbricante, che lo spirito in cauzione pervenuto in fabbrica dopo l'accertamento e l'assunzione in carico e scarico dei magazzini fiduciari sia immediatamente scaricato dagli stessi registri per l'intero quantitativo accertato all'introduzione e posto a disposizione del fabbricante per il successivo impiego.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma i serbatoi dei predetti magazzini sono considerati serbatoi di lavorazione. Lo spirito dovrà essere preso in carico dal fabbricante su apposito registro da cui dovrà essere scaricato al momento dell'effettivo impiego.

Art. 2.

Per ciascun tipo di prodotto il fabbricante deve dichiarare tutte le fasi e i tempi di lavorazione, comprendendo anche i periodi di giacenza nei magazzini di conservazione.

Per gli stessi prodotti l'UTIF determina, sottoponendo a controllo l'intero ciclo di produzione, ivi compresa la custodia di almeno tre partite, il calo percentuale medio effettivo, riferito allo spirito impiegato, che viene assunto come calo percentuale medio abbuo-

nabile fino ai limiti di cui al predetto art. 8, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Nel caso di impianti già attivi in regime di vigilanza finanziaria permanente, la determinazione del calo percentuale medio effettivo viene eseguita sulla base di almeno tre lavorazioni effettuate per il medesimo ciclo nel corso degli ultimi dodici mesi.

Gli esperimenti debbono essere ripetuti nel caso che cambino le condizioni di lavorazione o di giacenza ed ogni qualvolta l'UTIF ne ravvisi la necessità.

Art. 3.

In sede di inventario, da effettuarsi almeno una volta all'anno, viene determinato per ciascun tipo di prodotto il calo effettivo, come differenza fra la giacenza contabile, risultante dalle scritturazioni del fabbricante, e quella effettiva.

La giacenza contabile si ottiene sottraendo al carico, dato dalla somma dell'alcool contenuto nelle giacenze iniziali di semilavorato e prodotto finito con l'alcool passato in lavorazione nel periodo cui si riferisce l'inventario, lo scarico costituito dall'alcool contenuto nelle partite di prodotto finito estratto dalla fabbrica.

La giacenza effettiva è data dallo spirito presente nei semilavorati e nelle partite di prodotto finito esistenti in fabbrica al momento dell'inventario. Nel caso in cui i suddetti prodotti alcolici siano contenuti in recipienti tarati, la loro determinazione sarà effettuata mediante misurazione di volume, temperatura e grado alcolico; nel caso in cui siano contenuti in bottiglie, la determinazione avverrà in base al volume e alla gradazione indicata sull'etichetta.

Nel caso di applicazione della procedura prevista dal precedente art. 1, terzo e quarto comma, deve essere fatto anche il raffronto fra la giacenza contabile di spirito tal quale riportata nel registro di carico e scarico tenuto dal fabbricante e quella effettiva.

Quando il calo effettivo è inferiore o è uguale al calo totale ammissibile, viene concesso l'abbuono e l'eventuale differenza verra sommata al calo totale ammissibile dell'inventario successivo.

Quando il calo effettivo è superiore a quello ammissibile, sulla differenza deve essere corrisposta l'imposta.

In sede di prima applicazione della procedura prevista dal presente decreto in impianti già attivi in regime di vigilanza finanziaria permanente, deve essere effettuato un inventario iniziale anche al fine di determinare le rimanenze da riportare sul registro tenuto dal fabbricante.

Art. 4.

Nel caso di utilizzazione, nella produzione di bevande alcoliche per il consumo interno, di alcoli gravati da differenti aliquote di imposta, potrà essere adottata, a richiesta del fabbricante, la procedura prevista nei precedenti articoli alle seguenti condizioni:

a) lo spirito contenuto nei prodotti finiti estratti per l'immissione in consumo dovrà essere riferito prima alle partite soggette all'aliquota di imposta più elevata introdotte nella fabbrica e passate alla lavorazione e poi a quelle ad aliquota di imposta minore.

Qualora durante le operazioni per le quali si applica quest'ultima aliquota, dovesse verificarsi l'introduzione di partite di spirito ad imposta maggiore, l'imputazione ad aliquota ad imposta maggiore verrà effettuata dal secondo giorno successivo all'inizio di detta introduzione;

b) in sede di inventario i cali abbuonabili saranno attribuiti alle partite a minore aliquota e gli eventuali cali da assoggettare a pagamento di imposta in via prioritaria alle partite ad aliquota maggiore, se non ancora esaurite contabilmente, fino al loro azzeramento e successivamente a quelle ad aliquota minore.

Resta fermo che nella determinazione del calo totale abbuonabile occorrerà tener conto di tutte le partite di alcole passate alla lavorazione, a qualsiasi aliquota di imposta siano soggette.

Nel caso di adozione della procedura prevista dal presente articolo, è consentito lo stoccaggio promiscuo nei serbatoi di lavorazione degli spiriti tal quali soggetti a diversa aliquota di imposta. Analoga promiscuità di stoccaggio può essere consentita nei magazzini fiduciari annessi alla fabbrica purché gli spiriti siano passati in lavorazione con le modalità di cui al precedente art. 1, ultimi due commi.

Art. 5.

La procedura di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 può essere attuata, sempre sotto condizione dell'unicità dell'aliquota di imposta, anche nelle fabbriche di bevande alcoliche che preparano prodotti per l'esportazione con utilizzo di alcoli nazionali, nazionalizzati o esteri in temporanea importazione, purché il produttore accetti, per le lavorazioni di alcoli nazionali e nazionalizzati, il calo percentuale medio ammissibile risultante dagli esperimenti di cui al precedente art. 2 che non può, in ogni caso, superare i limiti massimi ammessi per legge.

Nel caso di utilizzazione, nella produzione di bevande alcoliche per l'esportazione, di alcoli gravati da differenti aliquote d'imposta, l'impiego è consentito alle seguenti condizioni:

a) lo spirito contenuto nei prodotti finiti di volta in volta estratti per l'esportazione dovrà essere riferito prima alle partite soggette alle aliquote di imposta meno elevate e poi alle altre introdotte nell'opificio e passate alla lavorazione, fino al loro completo esaurimento contabile.

b) in sede di inventario i cali abbuonabili saranno attribuiti alle partite a minore aliquota, fino al loro azzeramento contabile mentre la parte eccedente nonché gli eventuali cali da assoggettare a pagamento di imposta saranno attribuiti alle partite ad aliquota maggiore.

La procedura del precedente comma non si applica per i fabbricanti che impiegano alcole di prima categoria esclusivamente per l'esportazione sempreché l'alcole venga stoccato e contabilizzato separatamente.

Resta fermo che nella determinazione del calo totale abbuonabile si terrà conto di tutte le partite di alcole passate alla lavorazione, a qualsiasi aliquota di imposta siano soggette.

Nel caso di adozione della procedura prevista dal secondo comma del presente articolo è consentito lo stoccaggio promiscuo nei serbatoi di lavorazione degli spiriti tal quali soggetti a diversa aliquota di imposta. Analoga promiscuità di stoccaggio può essere consentita nei magazzini fiduciari annessi alla fabbrica, purché gli spiriti siano passati alla lavorazione con le modalità di cui agli ultimi due commi dell'art. 1.

Per le lavorazioni in temporanea importazione, il fabbricante deve tenere contabilità separata su un apposito registro preventivamente vidimato dal quale deve risultare il quantitativo di alcole importato in temporanea, con indicazione degli estremi della relativa bolletta, il prodotto ottenuto ed i cali di lavorazione con l'osservanza delle norme vigenti in materia di temporanea importazione.

Art. 6.

Le procedure stabilite dal presente decreto valgono, in quanto applicabili, anche per il controllo dell'impiego dello zucchero gravato di imposta di fabbricazione nella preparazione delle bevande alcoliche, ai sensi degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226.

Art. 7.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale del 27 luglio 1985, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 21 settembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Il D.L. n. 232/1984 reca: «Modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli».

Note alle premesse:

— Il R.D.L. n. 226/1937 reca: «Modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici».

— Il secondo comma dell'art. 14 del D.L. n. 836/1955 (Proroga e modifica del regime fiscale degli spiriti) prevede che la facilitazione per la lavorazione in cauzione dei liquori, consistente nella sospensione dell'obbligo di invecchiamento, si applichi anche alle acquaviti.

— Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 232/1984 è il seguente:

«Art. 5. — Per le ditte produttrici di bevande e profumerie alcoliche, sottoposte a vigilanza permanente della Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può impartire particolari disposizioni atte ad eliminare, ferma la salvaguardia degli interessi dell'erario, alcuni compiti demandati al personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, sostituendoli con controlli contabili o con adempimenti da parte dei militari della Guardia di finanza presenti in fabbrica».

— Il D.M. 27 luglio 1985 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 1° agosto 1985.

— Il comma 28 dell'art. 8 della legge n. 67/1988 (legge finanziaria 1988) sostituisce il quinto comma dell'art. 3 della legge n. 213/1981 (Modificazioni al regime fiscale degli spiriti) con il testo di seguito riportato:

«Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito, effettuata ai sensi dell'art. 2 del predetto regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, e dell'art. 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1955, n. 1037, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sui cali effettivamente accertati di spirito impiegato purché non superino le seguenti misure:

a) 3 per cento per tutte le operazioni di preparazione, di trasformazione e di confezionamento;

b) in aggiunta al calo di cui alla lettera *a)*, 4 per cento o 6 per cento rispettivamente dopo sei mesi o dopo dodici mesi di giacenza in magazzino. Per i periodi successivi ai cali suddetti si aggiunge il 5 per cento annuo. Gli abbuoni di cui alla presente lettera sono frazionabili per mese».

Nota agli articoli 1 e 2:

Il testo del comma 28 dell'art. 8 della legge n. 67/1988 è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6:

Il testo degli articoli 1 e 2 del R.D.L. n. 226/1937 (per il titolo si veda nelle note alle premesse), come modificati dall'art. 1 del R.D.L. 10 maggio 1938, n. 549, è il seguente:

«Art. 1. — I fabbricanti dei seguenti prodotti:

1) acquaviti (grappa, cognac e rhum di fantasia, whisky, arac e simili), estratti alcoolici aromatizzati per preparare cognac e rhum di fantasia;

2) anice, anicione, mistrà, sambuca e simili;

3) liquori, estratti alcoolici aromatizzati per preparare liquori, o da servire come liquori;

4) vermut, marsala, aperitivi a base di vino e loro ingredienti alcoolici;

5) vini alcoolizzati, vini liquorosi, liquori tonici aperitivi a base di vino;

6) profumerie alcooliche;

7) prodotti medicinali contenenti spirito (alcool etilico);

sono autorizzati ad impiegare, sotto vigilanza finanziaria, spirito e zucchero gravati d'imposta nella preparazione dei detti prodotti in quanto siano destinati all'esportazione.

Art. 2. — I fabbricanti di liquori, di vermut e di marsala, sotto l'osservanza delle prescrizioni dei successivi articoli 3 o 4, sono autorizzati ad impiegare spirito e zucchero gravati d'imposta anche quando i detti prodotti siano destinati al consumo interno.

La lavorazione dei prodotti, di cui al precedente comma, può essere fatta promiscuamente con quelli destinati alla esportazione, e la conservazione di essi può avvenire negli stessi recipienti, la cui identificazione sarà effettuata con le norme che saranno fissate dal Ministro per le finanze».

Nota all'art. 7:

Per il D.M. 27 luglio 1985 si veda nelle premesse e nelle relative note.

88G0503

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 settembre 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Co.M.I.C. - Cooperativa montaggi industriali e civili a responsabilità limitata», in Pavia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Co.M.I.C. - Cooperativa montaggi industriali e civili a responsabilità limitata», con sede in Pavia, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Co.M.I.C. - Cooperativa montaggi industriali e civili a responsabilità limitata», con sede in Pavia, in liquidazione, costituita per rogito notaio avv. Rosario Di Giorgi, repertorio n. 141850 in data 1° febbraio 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Sergio Caimi, nato a Corbetta (Milano) il 19 luglio 1947, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1988

Il Ministro: FORMICA

88A4122

DECRETO 23 settembre 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooparredo» - Società artigiana cooperativa arredamenti nautici e civili a r.l., in Jesolo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooparredo» - Società artigiana cooperativa arredamenti nautici e civili a r.l., con sede in Jesolo (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooparredo» - Società artigiana cooperativa arredamenti nautici e civili a r.l., con sede in Jesolo (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Carlo Bordieri, repertorio n. 12237 in data 22 febbraio 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Orazio Bastianello, nato a Longare (Vicenza) il 20 agosto 1954, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1988

Il Ministro: FORMICA

88A4123

DECRETO 23 settembre 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Pernovadue - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Oderzo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Pernovadue - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Oderzo (Treviso), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Pernovadue - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Oderzo (Treviso), costituita per rogito notaio dott. Domenico Curione, repertorio n. 51672 in data 18 ottobre 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Roberto Bernardi, nato a Treviso il 26 ottobre 1942, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1988

Il Ministro: FORMICA

88A4121

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 ottobre 1988.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Simmar, in Cesena.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto ministeriale, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Simmar è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1985 con il quale è stato reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma predisposto per la suddetta società dal commissario dott. Dino Catapane;

Visto il proprio decreto 3 dicembre 1987 con il quale è stata resa esecutiva, su conforme parere del CIPI, una variazione del programma finalizzata alla rimessa *in bonis*, tra l'altro, della S.p.a. Simmar;

Vista l'istanza in data 15 luglio 1988 con la quale il commissario dott. Dino Catapane, essendosi realizzato il programma citato, con il compimento di tutte le operazioni di chiusura ai sensi dell'art. 118 della legge fallimentare e dell'art. 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 19, chiede che venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.p.a. Simmar;

Ritenuto necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Simmar, con sede in Cesena, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A4141

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 10% - 1997

Si rende noto che il giorno 2 novembre 1988, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle 31 serie del prestito redimibile 10% - 1997, emesso in base alla legge 22 dicembre 1969, n. 964 e decreto ministeriale 11 novembre 1976.

Il giorno 3 novembre 1988, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla dodicesima estrazione di quattro serie del prestito suddetto.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1989.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in un supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A4069

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario liquidatore del consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara

Con decreto ministeriale 21 settembre 1988 il dott. Luigi Brigati, dirigente superiore, è nominato commissario liquidatore del consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, società cooperativa a r.l., con sede in Pescara, via del Circuito, 79, in sostituzione del rag. Giuseppe Panella, deceduto.

88A4131

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale alla S.p.a. «S.E.MA.G.», in Parma

Con decreto ministeriale 20 settembre 1988 l'autorizzazione ad esercitare in località Carcagnano di Viganotto, via Donatori di sangue n. 35, un magazzino generale per il deposito di formaggi di tipo grana nazionali e nazionalizzati, già rilasciata alla S.p.a. Montali formaggi, è stata confermata alla S.p.a. «S.E.MA.G.», con sede in Parma.

88A4130

Rilascio dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende alla società «Istituto fiduciario di gestione S.p.a.», in Torino.

Con decreto interministeriale 6 ottobre 1988, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Istituto fiduciario di gestione S.p.a.», in Torino, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

88A4129

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 5 agosto 1988 concernente: «Programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale». (Deliberazione pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 13 settembre 1988).

Alla tabella 1 allegata alla delibera citata in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche:

le dizioni riportate alla pagina 30 del sopra indicato supplemento ordinario, a fianco della lettera e) SISTEMA INFORMATIVO E DI MONITORAGGIO: «*1.B Stand.one metodologie - procedure*», e «*1.C Primi elementi modulo centrale*» devono rispettivamente intendersi, invece: «*1.B Primi elementi modulo centrale*» e «*1.C Stand.one metodologie - procedure*»;

alla pagina 62, al rigo 26°, dove è scritto: «Entro il termine perentorio di *quarantacinque* giorni», leggasi: «entro il periodo perentorio di *sessanta* giorni».

88A4139

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189